



**Comune di Esine**  
Provincia di Brescia

## REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 21 giugno 2017

## indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	4
Art. 1 - Finalità.....	4
Art. 2 - Oggetto e applicazione .....	4
Art. 3 - Definizioni.....	4
Art. 4 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune .....	5
Art. 5 – Vigilanza.....	5
Art. 6 – Applicazione delle sanzioni.....	5
TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO, AGRICOLO E MONTANO .....	5
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA.....	5
Art. 7 - Comportamenti vietati.....	5
Art. 8 - Altre attività vietate .....	6
Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato .....	7
Art. 10 - Pulizia delle aree occupate, adiacenti o di pertinenza di pubblici esercizi .....	7
Art. 11 - Accampamenti o campeggi .....	8
Art. 12 - Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico.....	8
Art. 13 - Sgombero neve.....	9
SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE .....	9
Art. 14 - Divieti.....	9
Art. 15 - Disposizioni sul verde privato. ....	10
SEZIONE III – DISPOSIZIONI PER L'OCCUPAZIONE e L'UTILIZZO DI AREE o IMMOBILI PUBBLICI .....	10
Art. 16 – Soggetti abilitati .....	11
Art. 17 – Definizione di occupazione e utilizzo di aree e immobili pubblici.....	11
Art. 18 – Precisazioni inerenti l'istanza .....	11
Art. 19 – Prescrizioni inerenti il collocamento dei “dehor” .....	11
Art. 20 – Obblighi e prescrizioni di carattere generale.....	12
TITOLO III - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA .....	14
Art. 21 - Disposizioni generali a tutela della quiete pubblica e privata.....	14
Art. 22 - Rumori e schiamazzi nei luoghi pubblici e di ritrovo .....	14
Art. 23 - Abitazioni private .....	15
Art. 24- Strumenti musicali.....	16
Art. 25 - Dispositivi acustici antifurto .....	16
Art. 26 - Pubblicità fonica .....	16
TITOLO IV - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI .....	17
Art. 27 - Disposizioni generali .....	17

Art. 28 - Tutela degli animali domestici.....	17
Art. 29 - Divieti specifici .....	17
Art. 30- Animali molesti.....	18
Art. 31 - Mantenimento dei cani .....	18
Art. 32 - Animali liberi.....	19
Art. 33 – Entrata in vigore.....	19
TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	19
Art. 34 - Abrogazioni.....	19

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### Art. 1 - Finalità

1. Il regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico, alle norme dello Stato, della Regione e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la fruibilità dei beni comuni, tutelando la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, avranno carattere obbligatorio le disposizioni stabilite, per le singole circostanze, dalle Autorità Comunali, i disposti, anche orali, provenienti dai funzionari comunali, dagli operatori della Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende affidatarie di servizi comunali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

### Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui sopra, detta norme in materia di:
  - a) sicurezza, tutela e qualità dell'ambiente urbano, agricolo e montano;
  - b) quiete pubblica e privata;
  - c) protezione e tutela delle persone, delle cose e degli animali;
  - d) esercizi pubblici.

### Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano, agricolo e montano tutto, ed in particolare:
  - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituite, nonché le aree private aperte al pubblico passaggio e quelle di proprietà privata non recintate: in assenza di chiara indicazione del limite della proprietà privata;
  - b) parchi e giardini pubblici, più in genere di verde pubblico attrezzato e ornamentale;
  - c) monumenti, fontane, edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità, integrità, decoro o funzionalità siano di pubblico interesse e debbano essere quindi salvaguardati;
  - d) gli impianti e le strutture, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.
4. Ai fini del presente regolamento con il termine bivaccare si intende l'utilizzo di un luogo pubblico, anche coperto, da parte di una o più persone anche in modo conforme alle regole di ordinaria convivenza civile, realizzata mediante l'occupazione del suolo con giacigli organizzati o di fortuna, provvigioni alimentari, effetti personali, indumenti o a qualsiasi altro oggetto che manifesti evidente l'intendimento del soggetto, o dei soggetti, a soggiornarvi o a consumare pasti e/o a dormire in tal luogo in modo ripetuto o saltuario.

## Art 4 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune

1. È vietato l'uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune di Esine o la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private, salvo autorizzazione dell'organo comunale competente (patrocinio).
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 10 aprile 2009 .

## Art. 5 – Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti e ufficiali della Polizia Locale. Essi possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni e rilievi segnaletici di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia utile all'accertamento delle violazioni del presente Regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle medesime.

## Art. 6 – Applicazione delle sanzioni

1. Si rimanda al Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 10 aprile 2009, fatto salvo le leggi speciali di settore.

## **TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO, AGRICOLO E MONTANO**

### **SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA**

#### Art. 7 - Comportamenti vietati

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, è vietato a chiunque causare pericolo per l'integrità fisica delle persone, per le loro attività e la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di timore, spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.
2. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio è vietato:
  - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
  - b) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare, ovvero imbrattare con scritte e disegni monumenti, edifici o parti di essi;
  - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedute, panchine, fontanelle, attrezzature, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni, dissuasori, o altri elementi d'arredo o manufatti di pubblica utilità;
  - d) avere atteggiamenti e comportamenti pericolosi o molesti nei confronti di altri soggetti, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, o bivaccando nelle aree non espressamente destinate;

- e) lanciare al suolo volantini o simili;
  - f) avvicinarsi ai veicoli in circolazione offrendo o vendendo merci e/o servizi; effettuare qualsiasi forma di accattonaggio o richieste di elemosina, in luoghi pubblici o di uso pubblico, mediante richieste di danaro, con o senza l'offerta di corrispettivi ininfluenti o di valore esiguo o aleatorio. Ai sensi della Legge Regionale n.33 del 30 dicembre 2009 è vietato esibire, al fine di perpetrare la pratica dell'accattonaggio, cuccioli, animali sofferenti o comunque detenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà;
  - g) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
  - h) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari all'igiene o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
  - i) accendere fuochi o gettare oggetti accesi in qualsivoglia, ovvero procedere all'eliminazione tramite combustione delle sterpaglie o degli scarti derivanti dalla manutenzione delle campagne o degli orti;
  - l) utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle, e comunque negli spazi pubblici in genere, è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili, ovvero lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche;
  - m) arrestare la marcia del veicolo al fine di contrattare o concordare prestazioni sessuali; intrattenendosi, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada, attività desumibile anche dal contesto o dall'atteggiamento degli stessi;
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 10 aprile 2009 .
4. Qualora le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportino danneggiamenti, oltre alla sanzione prevista, si applicano a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido, le spese di ripristino del bene. In caso di imbrattamento di edifici privati, resta in ogni caso a carico del proprietario l'onere del ripristino dello stato dei luoghi.

## Art. 8 - Altre attività vietate

1. A tutela dell'igiene pubblica e dell'incolumità dei cittadini è vietato:
- a) ammassare innanzi agli edifici, su cortili, balconi o terrazzi oggetti, relitti, rifiuti, che creino disagi o inconvenienti igienici. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali, debitamente comprovate, fermo restando il carattere temporaneo e comportante l'occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
  - b) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni, su terrazzi o balconi o procedere alla pulizia dei medesimi o di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili che procurando stillicidio sulle aree pubbliche o sulle parti sottostanti del fabbricato;
  - c) stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori delle finestre, sui terrazzi e balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.
  - d) tenere ringhiere e reti di cinta in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze. È fatto divieto inoltre di utilizzare filo spinato o cocci di vetro per delimitare le aree;
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 10 aprile 2009 .

## Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. È vietato gettare, spandere, sversare o deporre qualsiasi materia liquida o solida, qualificabile come rifiuto o scarto, in aree pubbliche a qualunque scopo destinate, su aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, negli alvei o sulle sponde di corsi o specchi d'acqua.
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie, diversa da quanto previsto dall'articolo 10, mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
3. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie, diversa da quanto previsto dall'articolo 10, in locali prospettanti sulla pubblica via, o accessibili da essa, di provvedere alla costante pulizia del tratto di area pubblica sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede. Qualora si verificano, a causa di loro comportamenti o attività, in sozzura delle superfici, sarà a carico dei proprietari, amministratori, o conduttori dell'immobile o dell'attività la pulizia e ripristino del tratto.
4. I proprietari di aree private, confinanti con pubbliche aree non recintate, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
5. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica area.
6. Tutti i rifiuti devono essere raccolti e compostati in sacchi o contenitori conformi alle prescrizioni, da depositare chiusi nei tempi e nei modi previsti per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. È fatto assoluto divieto per chiunque accatastare, in attesa della raccolta di smaltimento, rifiuti in modo sciolto.
7. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 10 aprile 2009 .

## Art. 10 - Pulizia delle aree occupate, adiacenti o di pertinenza di pubblici esercizi

1. I gestori di attività artigianali, commerciali, esercizi pubblici che applichino la somministrazione di alimento o bevande, quali bar, caffè, alberghi, trattorie, ristoranti, chioschi e simili, anche temporanei, che occupino aree pubbliche o di uso pubblico, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, anche con l'installazione di adeguati contenitori, previa autorizzazione dell'ufficio competente. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le modalità previste per la raccolta differenziata. All'orario di chiusura dell'esercizio pubblico l'area occupata deve risultare ripulita.
2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, lunapark, giostrine, nonché dalle abitazioni a carattere temporaneo dei giostrai, dovranno essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti prodotti devono essere conferiti con le modalità previste per la raccolta differenziata.

3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 10 aprile 2009 .
4. In caso di recidiva violazione degli obblighi sopra esposti, può essere applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione rilasciata per l'occupazione di suolo pubblico, per un periodo non superiore a dieci giorni, in attesa dell'adeguamento ai disposti del presente articolo, reiterabile o definitiva qualora tali disposizioni non vengano osservate.

#### Art. 11 - Accampamenti o campeggi

1. È vietata qualsiasi forma di insediamento sotto forma di accampamento o campeggio su tutto il territorio comunale al di fuori delle aree a ciò appositamente predisposte. In caso di accertata violazione al predetto divieto si procede all'allontanamento, che è eseguito previa notifica agli interessati del relativo provvedimento.
2. Nel caso di occupazione di aree private, trovano applicazione le procedure previste dalle leggi vigenti;
3. Le aree adibite al campeggio presenti sul territorio comunale, solo nel periodo da maggio a ottobre, sono rappresentate dall'area attrezzata nella piana di Budek, prospiciente il rifugio degli Alpini. Dette aree potranno essere fruite previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente.
4. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 10 aprile 2009 .

#### Art. 12 - Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi (parchi, giardini e aiuole), sono tenute ad evitare che gli animali sporchino, i predetti luoghi, con le proprie deiezioni. Nel caso vengano lordate le suddette superfici, le persone che conducono l'animale hanno l'obbligo di provvedere all'asportazione degli escrementi e alla pulizia delle aree.
2. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni.
3. Le carogne o carcasse di animali registrati e di cui sono identificabili i proprietari, giacenti su area pubblica o di uso pubblico, sono asportate e smaltite dai proprietari stessi, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'autorità sanitaria competente.
4. Chi effettua attività edilizie, riconducibili all'art. 3 D.P.R. 380/2001, è tenuto alla pulizia e al ripristino delle aree pubbliche o di uso pubblico eventualmente risultate sporche o manomesse da tali attività, anche autorizzate; in ogni caso, è vietato abbandonare residui, macerie o scarti derivanti dalle attività di cui all'art. 3 D.P.R. 380/2001, anche nelle aree private, non coperte, oggetto degli interventi.



5. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 10 aprile 2009 .

### Art. 13 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di edifici, a qualunque scopo destinati, devono provvedere alla tempestiva rimozione di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggregati, che per scivolamento, oltrepassino il filo delle gronde, di balconi, terrazzi od altre sporgenze, che si affaccino su aree pubbliche o aperte al transito.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare aree pubbliche o aperte al transito.
4. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza, per scongiurare situazioni di pericolo. In tali casi, non si applica la normativa sull'occupazione di suolo pubblico.
5. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
6. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 10 aprile 2009 .

## **SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

### Art. 14 - Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, è vietato:
  - a) con mezzi motorizzati introdursi nelle parti riservate ai pedoni, nelle aiuole, nelle aree erbose ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli di ogni genere;
  - b) condurre cani non al guinzaglio, fatta eccezione per quelli al servizio di persone disabili. Condurre i cani di taglia grossa sprovvisti di museruola.
  - c) calpestare le aiuole, danneggiare siepi, alberi, fiori o altra essenze riconducibile a verde ornamentale;
  - d) salire sugli alberi, o appendervi manifesti o volantini;
  - e) collocare baracche ed altri manufatti fissi o mobili in qualunque luogo pubblico, anche in via temporanea, salvo diversamente autorizzato;
  - f) gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini;
  - g) nelle aree verdi, attrezzate con giochi destinati ai bambini, intraprendere attività o giochi che causino pericolo o molestia agli stessi;
  - h) procurare molestia alla fauna sia stanziale che migrante;
  - i) fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada è consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali o elettriche, monopattini o altri giochi che non rechino disturbo.

- j) accendere fuochi liberi al di fuori delle aree attrezzate a tale scopo e gettare a diretto contatto del terreno fiammiferi, mozziconi, anche spenti, o altri oggetti che possano provocare incendi;
- k) bivaccare e fuori dalle aree attrezzate consumare pasti, allestendo tavoli, panche e simili o accendere bracieri. Quando la consumazione di cibi avviene in aree a ciò predisposte, gli intervenuti devono provvedere alla pulizia dell'area e delle attrezzature utilizzate;

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì nelle zone boschive, agricole, nelle aree protette e nelle altre aree verdi, se non diversamente disciplinate.

- 2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 10 aprile 2009 .

#### Art. 15 - Disposizioni sul verde privato.

- 1. In conformità a quanto stabilito dal codice della strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami, in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromettente la circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni, o la loro incolumità.
- 2. I proprietari di aree prospicienti sulla pubblica via hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire pericolo od intralcio alla circolazione.
- 3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
- 4. I proprietari privati di aree verdi, confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale
- 5. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 10 aprile 2009 .
- 6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, nel verbale di accertamento della violazione, verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data della contestazione, ovvero dalla notifica del verbale, decorsi inutilmente i quali si provvederà a irrogare la correlata sanzione pecuniaria;
- 7. Trascorso inutilmente tale termine, si provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate.

#### **SEZIONE III – DISPOSIZIONI PER L'OCCUPAZIONE e L'UTILIZZO DI AREE o IMMOBILI PUBBLICI**

I seguenti articoli integrano, le disposizioni contenute nel "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" (C.O.S.A.P.), approvato con delibera di C.C. n°48 del 28-12-1998, qualora fosse in conflitto si applicano i criteri più restrittivi.

## Art. 16 – Soggetti abilitati

1. Possono richiedere l'occupazione e utilizzo di aree pubbliche qualunque persona fisica o giuridica riconosciuta dall'ordinamento, purché la motivazione dell'istanza sia in sintonia con i disposti normativi vigenti.

## Art. 17 – Definizione di occupazione e utilizzo di aree e immobili pubblici

1. Per occupazione e utilizzo di aree e immobili pubblici si intende l'uso di una qualsiasi frazione di suolo o porzione di immobile pubblico, a carattere temporaneo o permanente.

## Art. 18 – Precisazioni inerenti l'istanza

1. L'istanza fatta pervenire all'Amministrazione Comunale almeno 30 giorni lavorativi prima della data da cui s'intende procedere con l'occupazione e utilizzo dell'area, deve contenere i dati anagrafici del richiedente, la motivazione, la durata precisa e determinata per cui si richiede l'occupazione, l'estensione dell'area interessata espressa in mq., nonché una planimetria indicativa del contesto con evidenziata la posizione dell'area di interesse;
2. È altresì da specificare, qualora fosse nell'interesse del richiedente, l'intenzione a posare in loco eventuali tavoli o banchetti, coperture temporanee amovibili comunque saldamente assicurate al suolo, eventuale presenza di autoveicoli o qualsiasi altro tipo di oggetto, struttura o mezzo a supporto dell'attività svolta;
3. L'Amministrazione Comunale, valutate le richieste con i competenti uffici e commissioni comunali afferenti, redigerà una mappa in cui vengono evidenziate le zone occupabili e procederà all'accoglimento o meno dell'istanza, previo pagamento da parte del richiedente del contributo fissato per l'occupazione.
4. Il pagamento dell'contributo per l'occupazione e utilizzo di suolo pubblico è derogabile qualora il motivo per cui si deposita l'istanza abbia evidenti risvolti a fini solidaristici, culturali, aggregativi sociali, umanitari e comunque, non a scopo di lucro.

## Art. 19 – Prescrizioni inerenti il collocamento dei "dehor"

1. Ai fini e per gli effetti del presente piano, per "plateatici" o "dehor" si intende l'insieme degli elementi mobili, posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, nonché ad una attività artigianale di vendita di prodotti alimentari di propria produzione.
2. Si individuano tre tipologie di "dehor" ammissibili :
  - a. Dehor con collocazione di soli tavoli e sedie;
  - b. Dehor con collocazione di tavoli, sedie e copertura a gazebo non chiuso;
  - c. Dehor con copertura fissa mediante tenda avvolgibile fissata a muro.
3. Qualora i richiedenti vogliano mettere in loco plateatici o dehor, allorché la richiesta sia a sussidio d'attività di tipo pubblico esercente, si applicano le seguenti prescrizioni:
  - a. L'esercizio commerciale potrà fare richiesta per l'installazione di una sola tipologia di "dehor" tra quelle specificate al comma 2;
  - b. la posizione dei dehors deve garantire l'accessibilità pedonale e carraia agli edifici e quindi non è consentita la loro collocazione di fronte agli ingressi carrai e pedonali. Per l'individuazione delle posizioni consentite si rimanda all'apposita planimetria, aggiornabile con delibera di Giunta, recante la posizione e i limiti entro i quali l'occupazione di suolo pubblico, per i detti "dehor", deve restare;
  - c. la superficie massima occupabile è di 20 mq;
  - d. la richiesta di occupazione e utilizzo di aree adibite nell'ordinario a parcheggio pubblico non può superare, per il medesimo richiedente, più di 2 posti auto;

- e. l'occupazione dell'area non potrà eccedere i 5 mesi all'interno dell'anno solare, ossia dal mese di maggio a quello di settembre compresi;
- f. la superficie massima occupabile dalla struttura, valutata come proiezione al suolo della copertura, non potrà superare i predetti 20,00 mq. Tale parametro deve ritenersi globale anche nel caso di strutture differenti, affiancate, collegate o separate fra di loro afferenti al medesimo esercizio o attività;
- g. La copertura "a gazebo" non chiuso, indicata nella tipologia b dei dehor, a protezione delle aree, dovrà essere di colore beige (RAL 1001), avere copertura piana e un'altezza massima, misurata dal piano strada all'intradosso della copertura, non superiore a 2,30 m; vengono quindi escluse coperture del tipo "a gazebo" con copertura "a padiglione" e "a capanna", tende e ombrelloni; quest'ultimi vengono ammessi solo ed esclusivamente per quegli arredi che li inglobino nel tavolino;
- h. il richiedente potrà posizionare al suolo pedane o rivestimenti amovibili, comunque non eccedenti la proiezione della copertura al suolo necessari per compensare eventuali pendenze o carenze del suolo, ovvero a mitigare l'inquinamento acustico derivante dal rumore di spostamento di tavoli e sedie (tale predisposizione potrà essere intesa necessaria all'ottenimento del titolo di occupazione del suolo pubblico, in comprovate situazioni di necessità). Tali pedane dovranno essere realizzate in legno o metallo, o con fatture assimilabili ad essi, preservando il carattere di temporaneità e senza intaccare la superficie esistente. Vengono esclusi qualsiasi tipo di stuoia, tappeti, di diversa foggia o finitura, che possano altresì costituire presupposti per fenomeni di insalubrità e carenze igieniche;
- i. sarà necessario garantire ed assicurare saldamente al suolo la struttura e provvedere altresì al deposito, congiuntamente all'istanza, di certificazione di stabilità del manufatto;
- j. la struttura non dovrà in nessun modo occludere la visuale di vetrine, insegne o dei raggi d'azione di sistemi di videosorveglianza;
- k. per strutture localizzate all'interno dei centri storici, la commissione di riferimento per eventuali pareri a supporto dell'autorizzazione e risoluzione di dubbi e controversie, è quella paesaggistica, a essa spetterà dare indicazioni su finiture, materiali, tipologia e forma dei manufatti proposti; tali responsi avranno carattere vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione;

## Art. 20 – Obblighi e prescrizioni di carattere generale

1. Con l'istanza e l'eventuale autorizzazione a favore dei richiedenti, si intende assunto a esclusivo carico degli stessi, gli oneri e le responsabilità derivanti dall'assicurare la tutela dei luoghi, al fine di poterli restituire come allo stato dell'affido, oltre agli impegni, oneri e responsabilità derivanti dal garantire la sicurezza di cose, persone e terzi. A tale fine verrà dato ad ogni richiedente indicazioni esatte per poter accedere alle qui contenute indicazioni e disposizioni, al fine di assumere i relativi obblighi.
2. Qualora l'istanza sia funzionale ad una manifestazione che comporti un afflusso massiccio di persone tale da poter dar luogo a situazioni di pericolo, di sovraffollamento delle aree e dei servizi messi a disposizione, con il conseguente malfunzionamento degli stessi, verranno richieste, anche parzialmente, le seguenti prescrizioni al fine di garantire la sicurezza e il benessere dei fruitori durante l'evento. A tal proposito si ritiene afflusso massiccio di persone il superamento, durante l'arco dell'intera manifestazione, del numero massimo di persone ammissibili della struttura qualora l'istanza sia riferita ad immobili; mentre lo si fissa nel superamento della soglia di 2'000 persone nel caso la richiesta si riferisca al mero suolo pubblico.

- a. nella fattispecie dell'immobile della Palestra Comunale di Esine, la capienza massima di persone autorizzata contemporaneamente presenti sulle tribune è attualmente, come imposto da decreto della Prefettura di Brescia, di massimo 200 persone, spetta agli organizzatori far rispettare, mediante apposito servizio d'ordine, l'osservanza di tale parametro (tale parametro potrà variare nel tempo secondo le disposizioni e integrazioni apportate o volute dagli appositi organi di controllo e tutela);
  - b. predisposizione di un numero adeguato di servizi igienici in funzione del flusso stimato di persone presenti durante la manifestazione, a questo proposito si prenda come riferimento un servizio igienico ogni 250 persone. Qualora il numero di servizi della struttura sia inferiore a questo parametro, l'organizzatore avrà il compito di sopperire a tale mancanza con la predisposizione di servizi igienici temporanei, provvedendo altresì alla dotazione di servizi per persone diversamente abili qualora l'area richiesta ne fosse sprovvista;
  - c. individuare e predisporre uno spazio adibito a parcheggio sufficientemente ampio per le auto dei fruitori, affidando la gestione ad un servizio d'ordine. Tale spazio deve essere calcolato sul flusso totale della manifestazione, stimando un posto auto ogni 4 persone;
  - d. sottoscrizione di una polizza fideiussoria di almeno 15'000,00 euro, a garanzia di eventuali danni arrecati alle strutture o alle attrezzature messe a disposizione;
  - e. sottoscrizione di una polizza fideiussoria di almeno 50'000,00 euro, a garanzia di eventuali danni arrecati a persone o cose non strettamente di proprietà comunale;
  - f. richiesta al distretto sanitario locale di predisporre un presidio sanitario di pronto intervento nelle vicinanze della struttura e, come delineato dal D.G.R. 2453 del 7 luglio 2014, effettuare l'apposita comunicazione dell'evento tramite il portale "GAMES". La finalità è quella di garantire a tutti i partecipanti, attraverso una preventiva pianificazione dei soccorsi, un livello qualitativo di assistenza sanitaria pari a quello che viene assicurato nelle situazioni ordinarie/quotidiane dal Servizio di Emergenza Territoriale 118.;
  - g. predisporre un adeguato sistema di raccolta rifiuti secondo le indicazioni della raccolta differenziata;
3. l'occupazione e utilizzo di suolo pubblico non deve inficiare in alcun modo l'ordinaria sicurezza e condizioni igienico sanitarie dei luoghi. La posizione richiesta, oltre ai conseguenti oggetti messi in loco, funzionali alla motivazione oggetto dell'istanza, non devono altresì causare danno, ovvero impedimento, ad attività, persone o cose, precludendo o limitando altresì diritti di terzi (es. diritti di passo);
  4. la richiesta di occupazione e utilizzo di aree adibite nell'ordinario a parcheggio pubblico non può superare, per il medesimo richiedente, più di 2 posti auto;
  5. in un'ottica d'incentivazione del turismo locale, o per attività a fini solidaristici, culturali, aggregativi, sociali, umanitari e comunque, non a scopo di lucro, potrà essere valutato l'affidamento dell'area o dell'immobile a titolo gratuito, sgravando il richiedente dai costi vivi, restando sempre e comunque a carico del richiedente gli oneri e costi derivanti dalla pulizia degli spazi interni ed esterni, della raccolta dei rifiuti secondo i dettami della raccolta differenziata ed alla restituzione della struttura come al momento dell'affido;

**NOTA: le prescrizioni di cui all'art. 20 comma 4, sono derogabili in concomitanza di:**

- **fiere per la Feste Patronali;**
- **eventi, feste e manifestazioni di carattere culturale, aggregativo, associativo, sociale, umanitari, finalizzate alla valorizzazione e alla promozione del Comune di Esine e per attività a fini solidaristici e comunque, non al mero scopo di lucro;**
- **aree di sussidio a cantieri, spettacoli itineranti e mercati;**

## **TITOLO III - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

### Art. 21 - Disposizioni generali a tutela della quiete pubblica e privata

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita.
2. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali, dal codice civile e dal piano di zonizzazione acustica in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 21.00 e le ore 8.00 ovvero le ore 9.00 delle giornate festive.
3. Nel periodo compreso tra il 01 giugno ed il 30 settembre, il divieto di cui sopra si attua altresì nella fascia oraria tra le 12.00 e la 14.00.
4. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi è consentita nei giorni feriali escluso il sabato pomeriggio dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00. Eventuali deroghe potranno essere concesse per periodi limitati, solo se motivate da ragioni di pubblico interesse o da cause di forza maggiore.
5. Chiunque eserciti una attività, un'arte, un mestiere o un'industria deve usare ogni accorgimento per evitare di disturbare, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, la pubblica quiete e la tranquillità di persone, anche singole, in relazione al giorno, all'ora e al luogo in cui il disturbo è cagionato e tenuto conto del riposo dei bambini e degli anziani e delle persone malate e svantaggiate.
6. È comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie e per le attività di carattere hobbistico, fermo restando le limitazioni d'orario contenute nell'articolo relativo alle abitazioni private di questo titolo del Regolamento.
7. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 10 aprile 2009 .

### Art 22 - Rumori e schiamazzi nei luoghi pubblici e di ritrovo

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti ed i responsabili dei circoli privati e degli esercizi di vicinato devono assicurarsi che suoni e rumori prodotti nel locale (musica in particolare) non possano essere uditi all'esterno tra le ore 23.00 e le ore 7.30.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, quali consumazioni al di fuori del plateatico assegnato o altri comportamenti dai quali possano derivare rumori e disturbi alle persone tra le ore 23.00 e le ore 7.30 nei giorni feriali e tra le ore 23.00 e le ore 8.00 nei giorni festivi.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata; per qualsivoglia spettacolo o manifestazione in esterno è comunque imposta una limitazione massima alle ore 23.00, consentita nei giorni di sabato fino alle ore 24:00. I predetti limiti possono essere derogati dall'Amministrazione per eventi di carattere o rilievo culturale e aggregativo.
4. Gli orari di somministrazioni di bevande o alimenti, esclusi quelli forniti in eventi di cui al comma precedente, sono consentiti all'esterno, su suolo privato o pubblico, dalle ore 7:30 alle ore 23:30. Tale orario potrà essere derogato dall'Amministrazione, in occasione di particolari eventi o attrattive, di carattere aggregativo, musicale, culturale o associativo, promossi dall'esercente, previa istanza. Resta inteso che l'evento in oggetto debba preservare un carattere "occasionale", fuori dal carattere quotidiano dell'esercizio. Qualora dovrà essere in oltre cura dell'esercente la vigilanza relativa al rispetto del livello delle emissioni prodotte dall'esercizio dell'attività e dei fruitori della stessa sia all'esterno che all'interno del locale.
5. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 10 aprile 2009 .
6. L'amministrazione comunale, a seguito di violazioni rilevate ai sensi dei commi precedenti, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di commercio o sicurezza urbana.

### Art. 23 - Abitazioni private

1. È proibito provocare rumori incomodi al vicinato.
2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico, che producono rumore o vibrazioni, non possono farsi funzionare prima delle ore 7.30, ovvero le ore 9.00 delle giornate festive e dopo le ore 22.00 e tra le ore 12.30 e le ore 14.00 nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.
4. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare, in alcun modo, molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
5. Nella circostanza della esecuzione di lavori di edilizia a qualunque scopo destinati, riconducibili alle definizioni desunte dall'art. 6 D.P.R. 380/2001, situati in fabbricati di civile abitazione ed in genere per i cantieri edili, si applica la disciplina di cui all'art.18 del presente regolamento.
6. È vietato tenere animali che recano disturbo al vicinato; i proprietari/detentori dovranno evitare che i cani, con il loro continuo abbaiare o prolungati latrati e/o guaiti, arrechino disturbo al vicinato o alla quiete pubblica.
7. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 10 aprile 2009 .

## Art. 24- Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali o si eserciti al canto, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali o l'esercizio del canto dalle ore 22.00 alle ore 08.00 e nei mesi di giugno, luglio ed agosto dalle ore 12.30 alle ore 15.30, salvo la totale insonorizzazione del locale ove vengono esercitate tali attività.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 10 aprile 2009 .

## Art. 25 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada i proprietari di veicoli, sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto, devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i cinque minuti.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, di cui al comma 1, è soggetto all'applicazione delle norme del Codice della Strada.
4. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 10 aprile 2009 .

## Art. 26 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica è consentita previa autorizzazione, rilasciata su richiesta degli interessati, entro il centro abitato.
2. In ogni caso, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore, fissati dalle vigenti disposizioni di legge e dal piano di zonizzazione acustica.
3. Per la pubblicità elettorale si applicano le norme di cui all'art. 7 della Legge 24 aprile 1975 nr. 130.
4. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 10 aprile 2009 .



## **TITOLO IV - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI**

### Art. 27 - Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali o regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli che seguono qualora non incompatibili con tali norme.
2. Per i controlli, qualora necessari il parere tecnico, si provvederà a richiedere l'intervento del Servizio di Medicina Veterinaria dell'A.T.S. di Valle Camonica.

### Art. 28 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di maltrattare e molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza di percuoterli, sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati.
2. É vietato abbandonare animali domestici.
3. É vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
4. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 10 aprile 2009 .

### Art. 29 - Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali vivi di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. É vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private con l'eccezione di manifestazioni organizzate da Associazioni, Forze dell'ordine, Protezione Civile, solo a scopo dimostrativo.
3. É vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo.
4. É vietato trasportare cani e altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell'auto o comunque all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione.
5. Gli animali esposti per la vendita all'interno dei negozi devono avere assicurati spazio, aerazione e illuminazione adeguati alle necessità della specie e dell'età.
6. É fatto divieto di utilizzare gli animali, per la pratica dell'accattonaggio in particolare; è comunque vietata l'esposizione di animali non in buono stato di salute, cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare.
7. Il proprietario o il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente le cure necessarie, un'alimentazione adeguata per qualità e quantità ed il corretto trattamento dello stesso
8. É vietata l'organizzazione di combattimenti tra animali di qualsiasi specie ed è vietato altresì assistere a combattimenti organizzati tra animali.

9. Per le violazioni delle norme previste per gli animali d'affezione trova applicazione le sanzioni previste dalla legge regionale n 33/2009.

### Art. 30- Animali molesti

1. Gli animali pericolosi devono essere custoditi in modo tale da non poter nuocere all'altrui incolumità. Gli agenti di Polizia Locale, oltre a contestare la violazione della disposizione di cui sopra al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata ovvero a non nuocere all'incolumità altrui.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 10 aprile 2009 .

### Art. 31 - Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione.
2. Ferme restando le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di razza pericolosa, anche muniti di museruola.
3. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di 6 metri di lunghezza a scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 5 metri e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità e i cani attaccati dovranno potersi muovere senza restare impigliati nell'attacco stesso. È altresì vietato tener legato un cane a nodo scorsoio. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e del cibo sempre disponibili.
4. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate ove esistenti. Dei danni che i cani eventualmente provocano al patrimonio pubblico, in particolare al quello verde, rispondono i proprietari in solido con il conduttore.
5. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati, in modo tale che per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
6. Il proprietario dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare è fatto divieto di detenere gli animali in spazi (ad esempio balconi o box) angusti ed inadeguati alle loro necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.
7. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

8. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 10 aprile 2009 .

#### Art. 32 - Animali liberi

1. Il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario o di controllo numerico, mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.
2. È vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici per gli animali randagi. L'eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo. Il cibo non deve comunque imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.
3. Ai sensi del comma 1, quando particolari esigenze di natura igienico sanitaria lo richiedono, il Sindaco con propria ordinanza può disporre il divieto temporaneo, anche soltanto per particolari zone, di distribuzione di cibo per animali ancorché con le cautele di cui al comma che precede.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150, chiunque violi le disposizioni dell'ordinanza sindacale di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

#### Art. 33 – Entrata in vigore

IL presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'albo pretorio on line: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

Il regolamento deve essere comunque sottoposto a forme di pubblicità che ne consenta l'effettiva conoscibilità.

Esso deve essere accessibile a chiunque intenda consultarlo.

### **TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### Art. 34 - Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.